

Le aliquote IMU fissate dal Comune di Piacenza di nostro interesse

ABITAZIONE PRINCIPALE	ALIQUOTA
<p>Unità immobiliari, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche e relative pertinenze ammesse dalla legge.</p> <p>Vi rientra anche: l'unità immobiliare, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</p>	0,60%
IMMOBILI LOCATI	ALIQUOTA
<p>Unità immobiliari, escluse le pertinenze, di proprietà di persone fisiche, locatate con contratto registrato ad un soggetto che vi risiede anagraficamente e vi dimora abitualmente. (locatate a canone libero)</p> <p>Se il soggetto passivo di imposta ha concesso in locazione – con contratto avente le caratteristiche di cui sopra – più di un immobile, potrà applicare la presente aliquota per una sola unità immobiliare (escluse le pertinenze) concessa in locazione.</p>	0,76%
<p>Le autocertificazioni già presentate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 mantengono efficacia anche negli anni successivi, purché non si verifichino variazioni dei dati precedentemente comunicati relativi al contratto di locazione concernente l'immobile per il quale si intende applicare la presente aliquota. Qualora si verifichi quest'ultimo caso e nel caso di nuova locazione, occorre presentare al Comune autocertificazione, compilando l'apposito modulo, con l'indicazione dei dati relativi all'unico immobile oggetto di agevolazione, entro la scadenza del saldo dell'imposta, pena la non applicazione della presente aliquota.</p>	
<p>Unità immobiliari, escluse le pertinenze, di proprietà di persone fisiche, locatate con contratto stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/98 (contratto concordato) ad un soggetto che vi risiede anagraficamente e vi dimora abitualmente.</p>	0,40%
<p>Unità immobiliari, escluse le pertinenze, di proprietà di persone fisiche, concesse in locazione ai sensi dell'art. 5, commi 1, 2 e 3, della Legge n. 431/98, a studenti universitari ed a lavoratori, non residenti nel Comune di Piacenza o in Comuni confinanti, i quali svolgono stabilmente la propria attività lavorativa in tali territori.</p>	0,40%
<p>Le autocertificazioni già presentate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 hanno effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino variazioni dei dati precedentemente comunicati. In questo ultimo caso e nel caso di nuova locazione, il contribuente dovrà presentare al Comune apposita autocertificazione, compilando e consegnando apposito modulo, predisposto dall'ufficio comunale competente, entro la scadenza del saldo dell'imposta, pena la non applicazione delle sopraindicate aliquote.</p>	
TERRENI AGRICOLI	ALIQUOTA
<p>Terreni agricoli</p> <p>* sono esclusi (in quanto esenti dall'imposta) i terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti</p>	0,79%
IMMOBILI A DISPOSIZIONE	ALIQUOTA
<p>Unità immobiliari classificate nelle categorie catastali da A/1 ad A/9 e relative pertinenze a disposizione del proprietario.</p>	1,06%
<p>Unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 a disposizione del proprietario.</p> <p>N.B. Per unità immobiliari a disposizione, si intendono quelle sprovviste da almeno due anni di contratti attivi di fornitura di erogazione idrica, calore e gas.</p>	0,96%
AREE FABBRICABILI	ALIQUOTA
<p>Aree fabbricabili</p>	0,96%
<p>N.B. Per unità immobiliari non considerate nella tabella sopra riportata informazioni presso la sede dell'Associazione.</p>	

P.S. La legge di stabilità 2016 ha introdotto per gli immobili locati attraverso i contratti “**concordati**” (i contratti agevolati, della durata di 3 anni più 2 di rinnovo, i contratti per studenti universitari, di durata da 6 mesi a 3 anni e i contratti transitori, di durata da 1 a 18 mesi) **una riduzione del 25 per cento delle aliquote Imu e Tasi** fissate dal Comune. Per godere di tale riduzione è necessario presentare la dichiarazione IMU **entro il 30 giugno 2020 solo per gli immobili locati a canone concordato ai quali sia applicabile l'aliquota IMU del 9,6 per mille**. La dichiarazione IMU, invece, **non dovrà essere presentata** nel caso di immobili a canone concordato per i quali il contribuente **presenti nell'anno 2019, o abbia già presentato al Comune** negli anni precedenti, **l'autocertificazione per godere dell'aliquota agevolata IMU del 4 per mille** e la stessa sia ancora valida.

Le aliquote TASI fissate dal Comune di Piacenza

A) Aliquota dello 0 (zero) per mille per le seguenti tipologie di immobili:

1) abitazione principale, rientrante nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011;

2) unità immobiliari, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, equiparate all'abitazione principale dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 e dall'art. 9 del Regolamento Comunale IUC-IMU e precisamente:

- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

3) alloggi regolarmente assegnati dall'Acer o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità dell'Acer;

4) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, come definiti dall'art. 13, comma 9-bis del D.L. n. 201/2011;

5) unità immobiliari, classificate nelle categorie catastali da A/1 ad A/9 e relative pertinenze, nonché quelle classificate nella categoria catastale C/1, a disposizione del proprietario. Per unità immobiliari a disposizione si intendono quelle sprovviste da almeno due anni di contratti attivi di fornitura di erogazione idrica, calore e gas;

6) unità immobiliari classificate nella categoria catastale D/5;

7) aree fabbricabili, come definite ai sensi dell'IMU.

B) Aliquota dell'1 (uno) per mille per le fattispecie imponibili, diverse da quelle di cui al punto A).